

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Delibera di Adozione
D.C.C. n° 06 del 05/05/2025

Delibera di approvazione
D.C.C. n° 26 del 20/12/2025



Comune di Casazza

Piazza della Piave, 2
24060 Casazza (BG)

Sindaco:

Renato Totis

Assessore ai LL.PP.
e all'urbanistica:

Arch. Laura Valenti

Settore Urbanistica,
Edilizia Privata:

Massimiliano Meli

Progettisti variante generale PGT (capogruppo)

Archibemssrl
+ p a r t n e r s

Coordinatore del progetto:
Dott. Carlotta Marconi



Piazza Roma, 3 - Villanuova sul Clisi (BS) - Italia
Tel 0365 373650 - Fax 0365 31059

C.F. e P.IVA 04128690981
Numero REA BS-59
archibemspartnersrl@pec.it
info@archibems.it
www.archibems.it

Studi di settore

Componente geologica:
Dott. Ezio Granata
Studio Conti Associati
Studio GEA

Componente agronomica:



Studio HABITAT 2.0
Dott. Eugenio Mortini

Data: Gennaio 2026

Fase: Approvazione

Scala: -

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEI NAF

AII_NTA

Norme Tecniche di Attuazione

Revisione 2025

Piano Particolareggiato

*ai fini della tutela, valorizzazione, recupero e riqualificazione
dei Nuclei di Antica Formazione*

Piano Particolareggiato

*ai fini della tutela, valorizzazione, recupero e riqualificazione
dei Nuclei di Antica Formazione*

Piano Particolareggiato
ai fini della tutela, valorizzazione, recupero e riqualificazione
dei Nuclei di Antica Formazione
Loc. Mologno - Casazza - Molini - Colognola

Normativa Tecnica d'Attuazione

Piano Particolareggiato

*ai fini della tutela, valorizzazione, recupero e riqualificazione
dei Nuclei di Antica Formazione*

Sommario

TITOLO I NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE	7
Art. 1. Criteri generali.....	9
Art. 2. Modalità di attuazione del Piano Particolareggiato	10
Art. 3. Dimensionamento del piano e limiti di densità edilizia	10
Art. 4. Parametri stereometrici	11
Art. 5. Destinazioni d'uso	12
Art. 6. Modalità per il recupero, la tutela e valorizzazione del nucleo di antica formazione 13	
Art. 7. Interventi per il recupero degli edifici	15
Art. 8. Piano del Colore	19
Art. 9. Altre norme.....	20
Art. 10. Abrogazione di Norme	20
TITOLO II NORMATIVA DI SALVAGUARDIA E CORRETTO INSERIMENTO DELLE CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE.....	22
Art. 11. Oggetto.....	24
Art. 12. Finalità.....	24
Art. 13. Efficacia.....	24
Art. 14. Criteri operativi di tutela.....	24
Art. 15. Norme generali	25
Art. 16. Disciplina degli elementi architettonici.....	29
TITOLO III INDIRIZZI GENERALI DI PROGETTAZIONE	36
Art. 17. Premessa	38
Art. 18. Indicazioni generali di progettazione	40
Art. 19. Valutazioni e obiettivi per gli interventi conservativi e di restauro.....	50
Art. 20. Indirizzi generali per gli interventi sul colore	52

Piano Particolareggiato

*ai fini della tutela, valorizzazione, recupero e riqualificazione
dei Nuclei di Antica Formazione*

TITOLO I NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

Piano Particolareggiato

*ai fini della tutela, valorizzazione, recupero e riqualificazione
dei Nuclei di Antica Formazione*

ART. 1. CRITERI GENERALI

1.1. Le presente normativa, è parte integrante della normativa di Piano e perfeziona a tutti gli effetti il solo art. 35 del PGT Vigente.

1.2. Ai sensi e per gli effetti di cui dall'articolo 10 della legge regionale 11 marzo 2005 n.12 e s.m.i. del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), le finalità della pianificazione per i nuclei di antica formazione, sono orientate all'integrazione delle azioni di salvaguardia e riqualificazione con le esigenze di rivitalizzazione, coniugando la tutela, la conservazione e la valorizzazione come premessa per una vivibilità e vitalità dei centri storici.

1.3. L'analisi del patrimonio edilizio appartenente ai NAF ha verificato le condizioni degli insediamenti sotto il profilo paesistico ambientale, dello stato di conservazione edilizia, della coerenza tipologica ed architettonica con il contesto urbano consolidato nonché le destinazioni d'uso compatibili; lo strumento tende ad assicurare la tutela e la valorizzazione del Nucleo di interesse storico, artistico ed ambientale, promuovendo azioni e creando le condizioni normative adeguate, finalizzate a favorirne sia il recupero che la migliore fruibilità.

1.4. L'edificato del Nucleo di Antica Formazione (di seguito denominato NAF) è stato oggetto di un'analisi e conseguente progetto di tutela secondo quanto disciplinato dall'art.10, comma 2 e 3 della L.R. 12/2005 e s.m.i. L'analisi e la conseguente pianificazione dei NAF è stata redatta conformemente ai disposti dell'art. 27 della legge 475/78 e dell'art. 13 della legge 1150/42

1.5. Il P.G.T. individua i perimetri dei NAF, i quali sono costituiti da nuclei urbani d'origine storica, che per caratteri tipologici (impianto, morfologia, assetto planivolumetrico), componenti architettoniche e funzionali, stato di conservazione (inteso come integrità degli assetti originari), rappresentano il massimo grado di accumulazione di valori culturali e percettivi per l'immediato contesto o per ambiti territoriali più ampi.

1.6. Rivestono carattere identificativo fondamentale, non solo gli edifici o i manufatti del NAF in sé, ma anche la struttura della forma urbana ed il rapporto che storicamente si è determinato con il territorio di contesto, con le infrastrutture ed in genere con le altre componenti paesistiche.

1.7. Per l'individuazione del perimetro dei NAF si è considerata la già esistente perimetrazione identificata nel Piano delle Regole Vigente.

1.8. Le disposizioni di cui al successivo

Art. 7. *Interventi per il recupero degli edifici sono da considerarsi specifiche di dettaglio indispensabili per la conservazione, valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio storico, secondo quanto definito dal Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004) e dalla L.R. 12/2005 (art. 27).*

1.9. I Nuclei di Antica Formazione sono individuati negli elaborati grafici del Piano delle Regole.

1.10. Le presenti norma integrano i contenuti del vigente Regolamento Edilizio.

ART. 2. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO

2.1. Il Piano ha individuato come zone di recupero, ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) tutto l'ambito perimetrato come NAF.

2.2. Le trasformazioni ricadenti in aree soggette a specifica tutela ai sensi dell'art.136 D.lgs. 42/2004, dovranno essere corredate da relazione paesistica redatta ai sensi, del DPCM 12.12.2005, dell'accordo tra Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici e Regione Lombardia del 4 agosto 2006 e della IX/2727 del 22/12/2011 e s.m.i.

2.3. La verifica di coerenza fra caratteristiche dell'intervento, modalità d'attuazione e le condizioni, anche intrinseche, relative al bene interessato dovrà essere supportata da specifico esame paesaggistico ai sensi delle NTA del Piano delle regole Vigente.

2.4. Per taluni comparti specificatamente individuati o, nell'eventualità con apposita variante, dove è previsto il ridisegno planivolumetrico anche con incremento e trasposizione volumetrica e/o nuova edificazione, l'intervento edilizio sarà subordinato all'approvazione di un apposito Piano Attuativo. Tali piani attuativi saranno classificati come Piani Particolareggiati d'ambito quando d'iniziativa pubblica e Piani di Recupero quando d'iniziativa privata.

2.5. I progetti di piano attuativo dovranno essere supportati da specifico Studio paesistico di contesto, anche ai sensi delle NTA del Piano delle regole Vigente.

ART. 3. DIMENSIONAMENTO DEL PIANO E LIMITI DI DENSITÀ EDILIZIA

3.1. Il Piano è supportato da una verifica dei volumi insediati computati per ogni singola frazione. Con riferimento alla superficie dell'intero comparto di riferimento è stata determinata la densità fondiaria edilizia media.

3.2. Ai fini dell'osservanza dei limiti di densità edilizia stabiliti dall'art. 7, comma 1, punto 1 del Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 *(Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della*

revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), il presente piano e le previsioni di recupero dei NAF rispettano il limite di densità fondiaria.

ART. 4. PARAMETRI STEREOMETRICI

4.1. Volume e SL: È consentito il riutilizzo dei volumi esistenti, secondo le modalità operative di cui agli articoli successivi.

4.2. Superficie coperta: È la superficie esistente fatti salvi gli interventi soggetti a preventivo piano attuativo il quale potrà fissare parametri differenti.

4.3. Altezza massima: L'altezza di riferimento per gli altri interventi è da intendersi uguale o inferiore all'esistente, salvo prescrizioni specifiche dell'allegato "A2a-b: Schede di analisi e d'intervento con restituzione sintetica delle caratteristiche rilevate". Gli interventi sono ammessi ai sensi dell'art. 63, 64 "Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti" della L.R. 12/2005 e s.m.i., fatte salve le disposizioni di cui al successivo

Art. 7. Interventi per il recupero degli edifici.

4.4. Distanza tra i fabbricati: le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.

4.5. Arretramenti dal filo strada: Fatti salvi i contenuti dei piani attuativi, è da intendersi quella esistente per ciascun corpo di fabbrica componente l'edificio.

4.6. Norme inerenti la realizzazione di parcheggi e posti auto

- a) **Pertinenziali:** nelle nuove costruzioni dovrà essere garantito quanto previsto dalle norme in materia (ex art. 41 sexies n. 1150 come modificato dalla L. 122/89). Ai sensi della circolare n. 3210 del 1968 nella dizione "nuove costruzioni" sono comprese le sostituzioni, ma non gli ampliamenti, le sopraelevazioni e le modifiche.
- b) In caso di piani attuativi e/o interventi riconducibili all' Art. 5. Destinazioni d'uso *comma 5.6* - si dovrà comunque garantire la dotazione minima di un posto auto ogni alloggio, oltre alle dotazioni di legge.
- c) Non trovano applicazione gli articoli 66 e 69 della l.r.12/05 e l'Art. 9 della legge 122/89.

- d) Ai fini dell'incentivazione alla riqualificazione del Centro Storico, in caso di recupero delle attività commerciali preesistenti o di insediamento di nuove, compatibili con le destinazioni d'uso ammesse, l'obbligo della monetizzazione dei posti auto (quando non reperibili) non sarà dovuto.

ART. 5. DESTINAZIONI D'USO

5.1. Per ogni edificio e relativa area di pertinenza, sono ammissibili le destinazioni di cui all'Art. 4 delle NTA del Piano delle Regole Vigente, al secondo capoverso "*destinazioni d'uso residenziale*".

5.2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, Legge Regionale 12/2005, ogni altra destinazione d'uso non riconducibile a quelle di cui alla classificazione della tabella sopra citata è da intendersi incompatibile con i criteri di tutela del NAF.

5.3. Le destinazioni esistenti non ammesse potranno effettuare solo opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro conservativo; in caso di cambio di destinazione d'uso dovrà essere coerente con quelli ammessi di cui al precedente com. 5.1

5.4. Per gli edifici soggetti a tutela diretta ex D. Lgs 42/2004 la destinazione d'uso ammessa deriverà dalle verifiche di sostenibilità (per l'edificio) proprie del progetto approvato per competenza dalla Soprintendenza. La destinazione d'uso consentita dovrà comunque essere compatibile con quelle permesse dal precedente com. 5.1

5.5. Le attività produttive esistenti nei NAF, alla data di adozione del presente Piano Particolareggiato, sono ammesse purché vengano rispettate tutte le norme in materia di inquinamento e tutela della salute pubblica.

5.6. La destinazione d'uso principale è quella residenziale, il mutamento della destinazione d'uso, è soggetta alle seguenti limitazioni:

- a) ogni cambio di destinazione d'uso è soggetto a preventivo rilascio del titolo abilitativo previa verifica di compatibilità, anche in relazione alla dotazione di parcheggi.
- b) Per gli edifici ricadenti nelle previsioni soggette a PA le destinazioni d'uso ammesse saranno quelle precisamente indicate dal PA e comunque conformi a quelle consentite al precedente com.5.1.

- c) Non necessitano di approvazione preventiva di strumenti attuativi, le riconversioni con destinazioni compatibili per la zona degli immobili esistenti senza incremento della SLP esistente all'interno dei volumi esistenti.
- d) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51, comma 2 della L.R. 12/2005, ogni mutamento della destinazione determina una variazione del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico.
- e) Nel caso in cui il fabbisogno, a seguito della verifica effettuata dal progettista, risulti inferiore al dovuto, si dovrà provvedere al reperimento delle aree necessarie o in alternativa alla monetizzazione del corrispettivo per la mancata cessione.

ART. 6. MODALITÀ PER IL RECUPERO, LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE

6.1. Gli interventi edilizi dovranno essere finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione dei NAF nella sua interezza (edifici e loro rapporto con gli spazi urbani) e, quindi, anche di tutti quei manufatti di valore storico, artistico e ambientale che costituiscono elementi caratteristici del tessuto dell'agglomerato urbano quali muri, archi, portali, santelle, immagini votive, pavimentazioni di strade, cortili in pietra, giardini alberati ed altri elementi di arredo urbano.

6.2. Gli interventi dei NAF si attuano mediante le modalità alternative di cui sotto, per i casi normati di cui al DPR 380/2001 e s.m.e i.

- a) SCIA/CILA
- b) Permesso di Costruire – PdC

Per interventi di ristrutturazione interessanti immobili aventi SL superiore a 500 mq di SL o con Cambio di Destinazione di immobili aventi SL superiori a 300 mq di SL:

- c) Permesso di Costruire Convenzionato (PCC)

Per interventi di ristrutturazione interessanti immobili aventi SL superiore a 1000 mq di SL PdC/SCIA previa approvazione di

- d) Piani Attuativi (PA/PR)

6.3. Negli ambiti perimetrati come Nuclei di Antica Formazione, ad esclusione dei comparti individuati come soggetti a Piano Attuativo, non sono ammesse nuove costruzioni su aree inedificate.

6.4. Le prescrizioni riportate nelle singole schede di rilevazione degli edifici, così come il livello d'intervento assegnato, prevalgono sugli elaborati grafici.

6.5. Gli interventi edilizi potranno prevedere, ove prescritto nelle singole schede di rilevazione degli edifici, la demolizione delle parti in contrasto con l'ambiente aggiunti in epoca recente prive di valore storico, artistico ed ambientale ed eventuale ricollocazione dei volumi se non in contrasto con quanto previsto nelle singole schede di analisi (Allegato "**A2a-b: Schede di analisi e d'intervento con restituzione sintetica delle caratteristiche rilevate**").

6.6. Nel caso di ricomposizione delle facciate, nonché di recupero di volume delle superfetazioni, l'intervento dovrà essere autorizzato esclusivamente mediante Piano di Recupero o Permesso di Costruire Convenzionato (e comunque nel rispetto di quanto riportato dalle singole schede di analisi).

6.7. Gli edifici di recente edificazione nonché quelli specificatamente autorizzati dai futuri piani attuativi, se consentito dalle schede di rilevazione, potranno essere oggetto di interventi radicali di demolizione e ricostruzione mediante Piano Attuativo o Permesso di Costruire Convenzionato con il mantenimento della volumetria esistente.

6.8. In sede di esame dei progetti d'intervento, le domande d'intervento dovranno essere opportunamente documentate con:

- a) rilievi quotati;
- b) sezioni e profili altimetrici dei fronti;
- c) rilievo del verde;
- d) documentazione fotografica interna ed esterna;
- e) eventuale documentazione storica e storiografica (obbligatoria per gli interventi di restauro e risanamento SECONDO livello e di ristrutturazione edilizia TERZO livello di cui al capitolo successivo);
- f) rilievo e descrizione delle finiture esterne ed interne e di manufatti architettonici o decorazioni eventualmente presenti.
- g) rilievo materico
- h) analisi Tipologico/compositiva/costruttiva

6.9. Il progetto dovrà essere presentato almeno in scala 1:100, completo di piante, sezioni, prospetti, particolari e documentazione fotografica esaustiva, eventuali tavole di dettaglio dovranno essere realizzate in scale adeguate. Al progetto dovrà essere allegata

una relazione che indichi nel dettaglio le operazioni che s'intendono effettuare indipendentemente che si tratti di restauro, ristrutturazione o consolidamento.

6.10. In tutti gli interventi, dovrà essere obbligatoriamente prevista la salvaguardia e/o il ripristino degli elementi costruttivi e stilistici di interesse storico, architettonico e ambientale; tale obbligo è esteso anche a quegli elementi non specificati sulle schede ma evidenziati dalla documentazione fotografica di rilievo, allegata alle pratiche edilizie.

ART. 7. INTERVENTI PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI

7.1. Le presenti norme fanno proprie le definizioni degli interventi edilizi di cui all'art.3 del DPR 380/2001 e all'art. 27 della LR 12/2005, riconducendole ai vari livelli d'intervento di seguito descritti.

7.2. La tabella di seguito riportata mostra la correlazione tra i livelli d'intervento e le definizioni degli interventi edilizi.

NORMATIVA COMUNALE	NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE
LIVELLI D'INTERVENTO	DEFINIZIONI DEGLI INTERVENTI EDILIZI
PRIMO livello (di cui al successivo comma 7.9)	interventi di manutenzione ordinaria interventi di manutenzione straordinaria
SECONDO livello (di cui al successivo comma 7.10)	interventi di restauro e di risanamento conservativo
TERZO livello (di cui al successivo comma 7.11) QUARTO livello (di cui al successivo comma 7.12)	interventi di ristrutturazione edilizia
QUINTO livello (di cui al successivo comma 7.13)	interventi di nuova costruzione (ricostruzione) e/o sostituzione
SESTO livello (di cui al successivo comma 7.14)	recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti

7.3. Gli interventi possibili saranno quelli indicati nell'elaborato cartografico "**T 4: Restituzione sintetica degli interventi previsti per gli edifici con individuazione delle unità minime d'intervento**" e nelle schede di analisi dell'allegato "**A 2a-b: Schede di analisi e d'intervento con restituzione sintetica delle caratteristiche rilevate**".

7.4. Le schede di analisi (allegato **A 2a-b: Schede di analisi e d'intervento con restituzione sintetica delle caratteristiche rilevate**) non tengono conto della suddivisione delle proprietà private, pertanto, indipendentemente dalla suddivisione catastale degli immobili, i livelli d'intervento si riferiscono agli edifici nel loro complesso architettonico.

7.5. Gli interventi consentiti per ogni singolo edificio dovranno attenersi a quanto riportato nel successivo Titolo II.

7.6. Per i fabbricati non puntualmente censiti nelle schede di analisi o di cui non è stato possibile effettuare il rilievo, fatto salvo il rispetto derivante dalla presenza di eventuali vincoli, valgono le disposizioni di cui al successivo comma "Interventi di TERZO livello".

Se detti edifici sono riconducibili funzionalmente ed architettonicamente ad edifici già censiti, ubicati in prossimità degli stessi, il livello d'intervento ammesso è quello relativo all'edificio *censito, considerato principale*.

7.7. Le eventuali note specifiche presenti sulle schede costituiranno elemento integrativo, ancorché in parziale variante, di quanto sopra.

7.8. Per tutti i beni culturali di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 42/2004 non censiti nell'allegato **A 2a-b: Schede di analisi e d'intervento con restituzione sintetica delle caratteristiche rilevate** è prescritto il grado di intervento di "SECONDO livello", sempre previo ottenimento del parere della competente Soprintendenza.

7.9. Interventi di PRIMO livello – (manutenzione ordinaria e straordinaria): Sono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ammessi dall'Art.3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 com. 1 lettere a-b e dall'art 27 comma 1) lettera a) e b) della l.r.12/05 che non comportino modifiche all'aspetto dell'edificio. Ad esclusione degli edifici vincolati, le opere di manutenzione ordinaria sono da considerarsi come attività edilizia libera e non sono necessari titoli abilitativi. Per gli interventi che riguardano la tinteggiatura dovrà essere data preventiva comunicazione al responsabile del procedimento, con indicazione delle tonalità di colore da utilizzare; per quanto attiene la scelta del colore si rimanda al successivo Art. 8. Piano del Colore;

7.10. Interventi di SECONDO livello – (restauro e risanamento conservativo): Sono gli interventi di restauro e di risanamento conservativo ammessi dall'Art.3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 com. 1 lettera c e dall'art 27 comma 1) lettera c) della L.R.12/05

7.11. Interventi di TERZO livello – (ristrutturazione con mantenimento e conservazione delle caratteristiche architettoniche e strutturali): Sono gli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi dall'art 27 comma 1) lettera d) della L.R. 12/05 con l'esclusione della demolizione e ricostruzione

7.12. Interventi di QUARTO livello – (ristrutturazione edilizia): Sono gli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi dall'Art.3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 com. 1 lettera d.

7.13. Interventi di QUINTO livello – (ricostruzione - sostituzione): Sono gli interventi di nuova costruzione e/o sostituzione ammessi Art.3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 com. 1 lettera e) e dall'Art. 27 comma 1) lettera e) punto 7 bis della L.R.12/05. Per "sostituzione" si intende l'operazione di demolizione e ricostruzione dell'edificio con modifica della sagoma e/o

posizionamento in sedime diverso dall'originario. Gli interventi dovranno essere attuati attraverso PA/PCC, conformemente alle norme del PGT al fine di una verifica ed incremento delle dotazioni di servizi. Le caratteristiche tipologiche e costruttive dovranno uniformarsi ai criteri ed ai contenuti del successivo Titolo II.

7.14. Interventi di SESTO livello (recupero ai fini abitativi dei sottotetti e conseguenti sovralti): Secondo quanto disposto alla Parte II, Titolo IV, Capo I "Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti" della L.R. 12/2005 ed s.m.i., sono sempre consentiti i recuperi ai fini abitativi dei sottotetti esistenti nel rispetto delle modalità operative di cui al successivo Titolo II, senza modifica di altezza di colmo e di gronda. Ai sensi e per gli effetti di tale articolato di legge, l'altezza massima degli edifici è da intendersi l'esistente. Si sottolinea invece che per gli edifici specificatamente individuati con possibilità d'intervento di "SESTO livello" e segnalati con apposita simbologia cartografica, è consentita la modifica di altezza di colmo e di gronda, ai fini del recupero abitativo del sottotetto stesso. L'altezza massima consentita, in questo caso, sarà quella derivante dal raggiungimento dei minimi necessari al conseguimento dell'abitabilità dei locali, secondo i criteri fissati dalla citata legge regionale 12/05. Tuttavia, in presenza di fattori di miglior compatibilità architettonica con il contesto, saranno possibili discostamenti rispetto ai limiti di cui sopra, finalizzati all'eventuale allineamento delle gronde con edifici limitrofi.

7.15. Consolidamento statico: Sono da intendersi gli interventi sull'apparato strutturale dell'edificio, finalizzati al ripristino di lesioni o comunque di fenomeni considerevoli di dissesto in corso. Tali interventi sono sempre consentiti qualora se ne rilevasse la necessità; gli interventi dovranno essere articolati in maniera tale da non essere percepiti come elemento intrusivo della composizione delle facciate dell'edificio. L'eventuale introduzione di nuovi elementi costruttivi dovrà osservare comunque i criteri di cui al successivo titolo II e gli eventuali contenuti delle schede.

7.16. Prescrizioni di carattere generale: Sono vietati interventi che cancellino i caratteri originari degli edifici storici. E' vietato l'inserimento di edifici non coerenti con il sistema insediativo storico o che introducano elementi di forte conflitto dimensionale e di proporzione con la percezione dell'esistente. Gli interventi non dovranno far perdere la leggibilità del territorio, evitando l'interferenza percettiva del paesaggio e l'accostamento/sovrapposizione di elementi impropri per tipologia.

7.17. Possibilità di coibentazione degli edifici: Per gli edifici per i quali sono previste modalità di intervento di quarto e quinto livello sono consentiti interventi di coibentazione esterna delle murature, nelle modalità sotto specificate:

- Lett. d) "quarto livello":

sono considerate compatibili con gli obiettivi del PP opere che prevedano forme di coibentazione termica esterna a condizione che lo spessore aggiuntivo sia tale da lasciare adeguatamente leggibili eventuali rilievi di facciata come cornicioni, banchine,

cornici di finestra ecc, ed a condizione che la scelta tecnologica consenta un rivestimento ad intonaco od assimilabili di grana medio grossa.

Ciascun progetto verrà esaminato dalla Commissione Paesaggio, che dovrà esprimere un parere obbligatorio e fornire eventuali prescrizioni in merito a quanto presentato.

Non sono ammessi rivestimenti che interessino parti della muratura in pietra a paramento o in pietra raso sasso.

Il restringimento della sede stradale o del marciapiede, anche limitato come sopra, dovrà sempre essere appositamente autorizzato con una apposita delibera di GC che valuti insindacabilmente l'opportunità e la fattibilità in merito alla viabilità della proposta.

- Lett. e) "quinto livello"

In considerazione del livello di incongruità paesaggistica con il NAF degli edifici per i quali è consentita la demolizione, sono considerate compatibili forme di isolamento-coibentazione esterna a condizione che la finitura superficiale possa essere ad intonaco od assimilabile i grana media grossa e che venga colta l'occasione per integrare nell'edificio elementi architettonici coerenti con il centro storico come ad esempio la rimarcatura di cornici di finestre od altri di foggia architettonica tradizionale. La coibentazione esterna non potrà ridurre la larghezza di strade o marciapiedi oltre la dimensione di cm 3, prevedendo all'occorrenza uno scacco in aggetto del rivestimento a partire dall'altezza di mt 3 c.ca dal piano strada/marciapiede.

Il restringimento della sede stradale o del marciapiede, anche limitato come sopra, dovrà sempre essere appositamente autorizzato con una apposita delibera di GC che valuti insindacabilmente l'opportunità e la fattibilità in merito alla viabilità della proposta.

7.18. Proposte per il recupero: L'Amministrazione Comunale potrà considerare l'inserimento di "zone di recupero" ai sensi dell'art. 27 della L. 457/78, in caso si renda opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone potranno comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature.

7.19. Interventi soggetti a preventiva approvazione di Piano di Recupero o Piano Particolareggiato: Anche se non puntualmente individuati, il Piano delle Regole potrà prevedere ambiti da sottoporre a Piano Particolareggiato PP, ai sensi dell'art. 13 e seguenti della Legge 1150 del 17/08/1942 e s.m.i. o a Piano di recupero (PR) ai sensi dell'art.28 della L.457/78 e s.m.i.; al fine di consentire una puntuale valutazione preventiva, estesa al comparto e al contesto, degli interventi di tutela, recupero e valorizzazione degli edifici interessati. I Piani attuativi dovranno perseguire gli obiettivi generali di cui alle presenti norme integrati da specifiche previsioni sotto dettagliate:

- a) I Piani attuativi individueranno le modalità d'intervento consentite di cui al presente
- b)
- c)
- d) Art. 7. Interventi per il recupero degli edifici.
- e) Le localizzazioni, le destinazioni d'uso e le modalità di dotazione dei servizi, nonché quelle relative all'attuazione delle opere di urbanizzazione, dovranno essere coerenti con gli obiettivi delle presenti norme e delle norme del PGT vigente.
- f) Ove puntualmente individuati graficamente, in assenza di preventiva approvazione dei Piani Attuativi, saranno consentiti solo interventi di primo, secondo livello di cui ai precedenti articoli con il mantenimento delle destinazioni e dei parametri edilizi esistenti.
- g) Eventuali cambi di destinazione sono ammessi, se compatibili ai sensi della tabella di cui all'Art. 5. Destinazioni d'uso
- h) I livelli di intervento indicati nelle schede di rilievo per i singoli edifici ricompresi negli ambiti a PR o PP assumono valore di indirizzo preliminare e potranno essere ridefiniti in sede di predisposizione dei PR o PP in quanto atti di pianificazione di maggiore dettaglio.

ART. 8. PIANO DEL COLORE

8.1. Sino alla redazione degli specifici piani di settore, sono vigenti i commi di seguito riportati.

8.2. Per la scelta del colore saranno da privilegiare le tinte riportate in calce al presente allegato.

8.3. In generale per gli edifici esistenti e per quelli di nuova costruzione sono da escludere tinte forti.

8.4. La scelta del/dei colori è proposta all'ufficio Comunale competente a cura del progettista e/o del committente.

8.5. Prima dell'esecuzione della tinteggiatura stessa, il committente dovrà eseguire una o più campionature delle tinte scelte sulla facciata al fine di consentire la preventiva valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico e di ottenere dal medesimo il nulla-osta o la formale autorizzazione.

8.6. Qualora il committente esegua dei lavori in parziale o totale difformità, rispetto al nulla osta o all'autorizzazione rilasciati dall'Ufficio Tecnico, sarà soggetto ai provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente.

8.7. L'intervento su un fronte unitario, appartenente ad un'unica originaria entità tipologica (per progettazione e/o per costruzione), pur appartenente a proprietari differenti, deve essere eseguito in modo completo e contemporaneo. In caso le parti non trovino accordo sulla scelta dell'intervento, sarà il responsabile dell'ufficio tecnico a decidere in base alle differenti proposte avanzate dai proprietari.

8.8. È sempre fatto obbligo che gli interventi di coloritura e tinteggiatura siano realizzati in modo coerente fra loro e su tutti i fronti dell'edificio, compresi quelli laterali e anche se sormontanti i tetti degli edifici adiacenti.

8.9. L'intervento sui fronti deve corrispondere alle scansioni tipologiche degli edifici, differenziando il fabbricato da quelli attigui. Non è consentito utilizzare la stessa tinteggiatura per edifici distinti adiacenti o anche molto prossimi, salvo che si tratti di nuove edificazioni sul medesimo lotto fondiario o previo studio specifico dell'uso del colore in accordo con il responsabile dell'ufficio tecnico.

8.10. Gli interventi devono investire tutte le finiture e gli elementi di facciata che contribuiscono a determinare l'immagine complessiva del fabbricato (elementi decorativi, serramenti, opere in ferro, ecc.) e pertanto compresi nel progetto e/o indicati nella modulistica ad essi correlata.

8.11. Deve essere posta particolare cura nel mantenimento e nella valorizzazione degli elementi decorativi presenti sul fronte.

ART. 9. ALTRE NORME

9.1. Sono ammesse deroghe a tutte le prescrizioni del presente Piano, soltanto ai fini della realizzazione di attrezzature pubbliche e d'interesse pubblico, in coerenza a quanto disposto all'art. 40 della L.R. 12/2005 (Permesso di costruire in deroga).

ART. 10. ABROGAZIONE DI NORME

10.1. Fatti salvi eventuali piani attuativi vigenti e i titoli edilizi in corso di efficacia con l'approvazione del presente Piano Particolareggiato s'intendono abrogate le disposizioni afferenti ai Nuclei di Antica Formazione contenute nel PRG e PGT vigente.

Piano Particolareggiato

*ai fini della tutela, valorizzazione, recupero e riqualificazione
dei Nuclei di Antica Formazione*

TITOLO II NORMATIVA DI SALVAGUARDIA E CORRETTO INSERIMENTO DELLE CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE

Piano Particolareggiato

*ai fini della tutela, valorizzazione, recupero e riqualificazione
dei Nuclei di Antica Formazione*

ART. 11. OGGETTO

11.1. Il presente Titolo II disciplina le modalità operative degli interventi edilizi nei Nuclei di Antica Formazione e, in particolare, gli interventi sugli elementi architettonici peculiari.

ART. 12. FINALITÀ

12.1. La finalità del presente titolo, oltre a mettere in evidenza gli elementi costruttivi storici e, quelle tecniche compatibili da utilizzare per migliorare e uniformare gli interventi nel paesaggio, vuole dare un contributo al progettista guidandolo nelle scelte progettuali uniformando così gli elementi del patrimonio edilizio. Le presenti norme promuovono la conservazione dei materiali, delle forme e il recupero di tecniche costruttive storiche. Ciò non vuol significare che tecnologie e materiali diversi non potranno essere utilizzati ma che, nel caso, dovranno essere adeguatamente motivati in ragione della loro forma e del carattere dell'edificio.

ART. 13. EFFICACIA

13.1. I manufatti ricadenti nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale e/o ad altri vincoli di tutela territoriale sono comunque assoggettati alle specifiche disposizioni normative, autorizzative e procedurali vigenti previste dai rispettivi Enti di competenza.

13.2. Per gli edifici di nuova realizzazione e/o per quelli rilevati di cui sia prevista l'eventuale sostituzione e/o nuova costruzione, la presente normativa acquisisce carattere "di linea guida", dalla quale sono consentiti discostamenti, purché coerenti con gli obiettivi e le finalità dello stesso

ART. 14. CRITERI OPERATIVI DI TUTELA

14.1. Gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, manutenzione straordinaria e ordinaria dovranno uniformarsi alle seguenti norme generali ed alla normativa specifica dell'allegato "**A2a-b: Schede di analisi e d'intervento con restituzione sintetica delle caratteristiche rilevate.**"

14.2. Il progetto per opere di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, dovrà essere predisposto con documentazione atta a poter valutare adeguatamente l'intervento esteso all'intero edificio, anche se lo stesso risulta suddiviso in più proprietà non interessate dall'intervento e/o afferente a spazi esterni di pertinenza dell'edificio stesso.

14.3. In caso di crollo accidentale di parte o di tutto un edificio su cui siano in corso lavori edilizi regolarmente autorizzati, è fatto obbligo alla ricostruzione delle parti crollate mediante l'utilizzo dei materiali originali impiegati, o con materiali degli stessi tipi e forme, secondo quanto previsto dal progetto autorizzato, o, se le parti crollate non fossero sufficientemente descritte dal progetto, secondo le forme e le dimensioni originarie descritte dal rilievo grafico e fotografico. Dell'avvenuto crollo è fatto obbligo di dare

immediata comunicazione. Il presente comma dovrà essere osservato altresì in caso di demolizioni e ricostruzioni parziali in corso d'opera.

14.4. I volumi, gli impianti e le reti tecnologiche in generale in caso d'intervento anche parziale, dovranno adottare tecniche costruttive e forme capaci di occultarne la presenza nel paesaggio o comunque tali da non essere eccessivamente impattanti dal punto di vista paesaggistico.

ART. 15. NORME GENERALI

15.1. Insegne

- a) Le insegne devono essere in armonia con gli elementi compositivi della facciata e degli elementi stilistici esistenti.
- b) Sono preferibili insegne piene, su lastre, realizzate con verniciature a smalto o insegne realizzate direttamente su intonaco di facciata mediante graffito o pittura di tipo affresco.
- c) E' consentita la loro illuminazione mediante piccoli riflettori.
- d) La commissione del paesaggio/il Responsabile UTC potrà fornire indicazioni specifiche in deroga ai punti sopra elencati.

15.2. Cartellonistica informativa

Sino alla redazione di specifico regolamento comunale, valgono le seguenti norme:

- a) La cartellonistica è limitata alle sole attività presenti nel territorio, per la sola necessità di orientare il visitatore nel luogo.
- b) Queste dovranno utilizzare materiali, dimensioni e forme compatibili con il contesto, escludendo l'utilizzo di insegne con luce fluorescente e in generale con materiali o colori invasivi per l'ambiente.
- c) La loro collocazione non dovrà essere elemento intrusivo della percezione dell'insieme.

15.3. Spazi privati non edificati

- a) Salvo quanto eventualmente contemplato nei nuovi assetti planivolumetrici dei piani attuativi e/o quanto possibile per la ricollocazione di eventuali superfetazioni come specificato all'Art. 6. Modalità per il recupero, la tutela e valorizzazione del nucleo di antica formazione, le aree risultanti libere da costruzioni dovranno essere mantenute inedificate (per aree libere si intendono corti, broli, giardini, ecc...).

- b) Nelle aree libere di pertinenza, è consentita la pavimentazione con materiali coerenti con il luogo. Tuttavia se trattasi di broli o giardini di origine storica, gli stessi dovranno essere mantenuti, conservati o ripristinati, evitando la perdita della loro leggibilità.
- c) È vietata la pavimentazione con manto d'asfalto o con battuto di cemento.
- d) Ove esistenti è fatto obbligo di conservazione delle pavimentazioni esterne storicamente originarie, in ciottoli di fiume o pietra naturale.
- e) Per quanto concerne le tipologie di pavimentazione, si faccia riferimento al TITOLO III INDIRIZZI GENERALI DI PROGETTAZIONE di cui alle presenti norme.

15.4. Piscine

Sono consentite le realizzazioni di piscine nei NAF a condizione che siano posizionate in modo tale da conservare il decoro, non interferire con l'aspetto tipologico degli edifici e armonizzarsi con l'ambiente circostante; le piscine realizzate nelle corti e/o aree interne nei nuclei di antica formazione sono consentite unicamente se non risultano visibili da pubblica via e/o piazza, anche attraverso idonee schermature e nel rispetto dei seguenti punti:

- Non potranno essere eliminate le pavimentazioni esterne originarie.

15.5. Impianti Fotovoltaici/pannelli solari

Al fine di tutelare le peculiarità paesistiche intrinseche dell'ambito dei Nuclei di Antica Formazione e gli obiettivi che la norma prefissa, nel rispetto di quanto disposto dal Dlgs 42/2004, per tale zona viene vietata l'installazione di impianti fotovoltaici e solari a terra. Tali installazioni, potranno avvenire solo al di sopra delle coperture degli edifici, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art 56 delle NTA del PGT vigente "impianti fotovoltaici".

Per le modalità e i criteri di posizionamento nella loro installazione, si farà riferimento alla DGR n° IX/2727 del 22/12/2011 ai punti 4.3 e 4.3.1 ed s.m.i., nonché alla DGR n° 8/10974 del 30/12/2009 e s.m.i.

In nessun caso i serbatoi di accumulo dell'acqua collegati agli impianti con pannelli solari, potranno essere collocati esternamente all'edificio.

La commissione del paesaggio/il Responsabile UTC potrà fornire indicazioni specifiche in deroga a quanto sopra elencato.

Si riportano di seguito alcune tipologie impiantistiche consigliabili.

Sistemi esemplificativi di impianti a basso impatto visivo



15.6. Antenne Paraboliche

Le antenne paraboliche dovranno essere installate solo ed esclusivamente sulla copertura degli edifici, prediligendo impianti centralizzati. Le stesse dovranno adottare colorazioni e forme capaci di mimetizzarsi con il manto di copertura ed essere sprovviste di logotipo.

- a) Le strutture di sostegno delle parabole dovranno essere adeguatamente dimensionate, fissate in modo sicuro e realizzate con materiali e colori di tipo opaco.
- b) In caso di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, è fatto l'obbligo di ricollocare le eventuali antenne paraboliche secondo le direttive citate.

15.7. Impianti di raffrescamento

- a) È fatto divieto di installare apparecchi di climatizzazione sulle pareti esterne degli edifici, gli stessi non dovranno essere visibili dalla pubblica via e dovranno adottare soluzioni tecniche compatibili con le caratteristiche architettoniche e funzionali dell'edificio per l'immissione e l'espulsione di aria.

Le unità esterne di impianti di condizionamento o climatizzazione andranno:

- I. opportunamente schermate su terrazze o lastrici solari, addossate o all'interno di tetti o volumi tecnici emergenti o all'interno di parapetti in muratura o ringhiere schermate allo scopo di non procurare emergenza visiva;
 - II. all'interno di vani affacciati su corti interne o prospetti secondari, in assenza di vani è possibile inserire gli apparecchi di piccole dimensioni in nicchie realizzate nelle murature, previo assenso del condominio e valutazione dell'aspetto statico ed estetico dell'intervento;
- b) Per gli impianti in locali pubblici di uso commerciale o direzionale, o comunque aventi capacità di raffreddamento complessivamente superiore a 5 kW, è richiesta presentazione di progetto per l'autorizzazione. L'esame della richiesta compete all'Ufficio Tecnico-Edilizia Privata che, entro 30 giorni dalla data di presentazione potrà:
- I. richiedere chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione;
 - II. imporre prescrizioni tecniche;
 - III. vietare l'installazione se in contrasto con il presente articolato normativo;
- c) Per gli impianti in unità abitative ad uso privato, residenziale inferiore a 5 kW, non occorre autorizzazione.
- d) Gli apparecchi di condizionamento sono altresì tenuti al rispetto di tutte le norme igieniche ed ambientali e per l'abbattimento dell'inquinamento acustico previste dalle leggi vigenti.
- e) Qualora le precedenti collocazioni non siano attuabili, la soluzione progettuale sarà valutata dalla Commissione per il Paesaggio/dal Responsabile UTC in relazione al valore architettonico-ambientale del prospetto.

15.8. Tende da sole

- a) La collocazione, sugli edifici posti lungo le vie e spazi pubblici del territorio comunale di tende da sole è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

- b) Le tende possono essere installate solo al piano terra e a servizio esclusivo delle attività commerciali prospicienti le piazze e le vie di idonea sezione stradale, le stesse non dovranno interferire con il traffico veicolare e non, per le attività poste ai piani superiori, è consentita l'applicazione di protezioni solari solo del tipo a caduta verticale, che non sporgano dal filo esterno della facciata o del balcone.
- c) Sono vietate le installazioni di tende da sole sugli edifici vincolati ai sensi del Decreto Legislativo recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e tutti quegli edifici che, per motivi di carattere storico, artistico, ambientale o documentario, costituiscono singolarmente o in quanto parti di complessi urbanistici o architettonici, le testimonianze di più elevato livello storico-architettonico dei luoghi.

15.9. Impianti per gas/linee telefoniche/linee elettriche

Dovrà essere evitata la loro percezione da pubblica via. Sono raccomandati occultamenti, purché non venga compromessa la composizione dell'edificio. La commissione del paesaggio/il Responsabile UTC potrà fornire indicazioni specifiche in deroga a quanto riportato, compatibilmente con i vincoli determinati dalle aziende erogatrici.

ART. 16. DISCIPLINA DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

16.1. Coperture

E' consentito il rifacimento parziale o totale del tetto, purché ciò avvenga secondo le norme di seguito descritte e secondo le disposizioni contenute nel TITOLO III INDIRIZZI GENERALI DI PROGETTAZIONE delle presenti norme:

a) Orditura

L'orditura della copertura dovrà essere realizzata in analogia con quella esistente per quanto concerne la conformazione ed i materiali utilizzati.

b) Materiali di copertura


Dovranno essere utilizzati materiali analoghi a quelli storici esistenti. E' inoltre vietato l'uso di più tipologie di materiali per un'unica copertura.

c) Gronde

- I. È fatto obbligo il mantenimento della forma delle gronde per tutti quegli edifici vincolati ai sensi del Decreto Legislativo recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e tutti quegli edifici che, per motivi di carattere storico, artistico, ambientale o documentario, costituiscono singolarmente o in

quanto parti di complessi urbanistici o architettonici, le testimonianze di più elevato livello storico-architettonico dei luoghi.

- II. E' vietata la realizzazione di gronde in cemento armato, tale divieto è escluso per gli edifici assoggettati al livello d'intervento 5 interventi di nuova costruzione ricostruzione e/o sostituzione.
- III. Laddove esistano decorazioni originali in legno, lamiera o altro, è prescritta la loro conservazione con eventuale restauro delle parti danneggiate.
- IV. La messa in opera di eventuali pacchetti d'isolamento non dovrà determinare un'alterazione della sezione di gronda esistente (si riportano di seguito alcuni esempi meramente indicativi).



Esempio di collocazione della stratigrafia d'isolamento termo-acustica.

d) Comignoli

- I. I comignoli originari dovranno essere mantenuti, o in caso d'impossibilità dovranno essere ricostruiti con la tipologia originaria presente nel nucleo antico.
- II. È da escludersi l'uso di comignoli ad elementi prefabbricati in materiale cementizio.

e) Lucernari

- I. Laddove possibile il recupero abitativo del sottotetto, è consentita la realizzazione di illuminazione zenitale.

- II. La commissione del paesaggio/il Responsabile UTC potrà fornire indicazioni specifiche rispetto a caratteristiche, modalità e finiture degli stessi.

16.2. Canali di gronda e pluviali

È prescritto l'uso di canali di gronda a sezione semicircolare e di pluviali a sezione circolare in lamiera o in rame. Non è mai consentito l'utilizzo di manufatti in materiale plastico.

16.3. Murature esterne

a) Intonaci

- I. L'intonaco dovrà essere realizzato in analogia con le preesistenze, con legante aereo ed inerti a granulometria differenziata.
- II. In caso di utilizzo d'intonaco a proiezione meccanica l'intonaco dovrà essere comunque realizzato in analogia con le preesistenze, con legante aereo ed inerti a granulometria differenziata. In caso di individuazione di parti di intonaco preesistente il nuovo intonaco dovrà avere le medesime caratteristiche.
- III. In caso di murature in pietra si adotterà la lavorazione con saturazione delle fughe, o con un'intonacatura a raso.
- IV. Ove preesistente è prescritto l'impiego d'intonaco con arricciatura "a civile" realizzata con malta a base di calce ed a granulometria differenziata.
- V. In caso di preesistenza dovrà uniformarsi per tipo e colore all'esistente storico.
- VI. Sugli edifici esistenti, se non storicamente documentati, è vietato l'uso di altri materiali di rivestimento come marmi, ceramiche clinker; sono sempre esclusi intonaci plastici, graffiati, strollati.
- VII. Le nuove intonacature dovranno porre particolare attenzione agli esistenti elementi stilistici, in particolare spalle ed architravi, con cui dovranno rapportarsi in maniera adeguata senza sovrapposizioni.

b) Zoccolatura

È prescritto il ripristino di zoccolature già esistenti, solo quando costituiscono elemento caratteristico dell'edificio.

Per zoccolatura si intende una fascia di diverso materiale e colore che decora e protegge la parte inferiore delle pareti, ma va intesa anche come la parte inferiore

di un edificio, bassa e sporgente in modo da costituire un appoggio sicuro alla costruzione (zoccolo).

c) Decorazioni-finiture

Dovranno essere obbligatoriamente mantenute e/o restaurate le decorazioni pittoriche già originariamente preesistenti (cornici, decorazioni d'angolo, resti d'iscrizioni, graffiti, ecc...) le insegne originarie di negozi, indicazioni stradali o di vecchia toponomastica anche se solo parzialmente conservate.

16.4. Solai

Ove consentito dalle schede di rilevazione, è ammessa la chiusura dei solai aperti purché questa sia realizzata esclusivamente con vetrate continue, da collocarsi a filo interno delle murature perimetrali.

16.5. Soffitti a volta

Sono vietate demolizioni di soffitti a volta e modifiche che alterino le caratteristiche degli stessi, volte e soffitti cassonati e/o decorati saranno oggetto di solo restauro conservativo.

16.6. Affreschi

- a) In caso di rinvenimento durante i lavori, di affreschi, graffiti, temperoni, ecc... dovrà esserne comunicato il ritrovamento alle autorità competenti.
- b) Gli affreschi esistenti o rinvenuti durante il corso dei lavori dovranno essere obbligatoriamente conservati.
- c) Le tecniche di conservazione dovranno essere specificatamente autorizzate dalle autorità competenti.

16.7. Finestre

a) Forma

Di norma la dimensione e forma delle nuove finestre dovrà uniformarsi a quella delle aperture originarie esistenti. Qualora nelle facciate oggetto d'intervento non esistano aperture cui riferirsi, la forma delle finestre dovrà essere rettangolare, con il lato lungo verticale, con rapporti dimensionali scaturiti dalle rilevazioni delle forometrie storiche degli edifici contermini con rapporto dimensionale b/h, dove h risulterà essere la media delle altezze delle finestre storiche a cui si farà riferimento e "b" la base delle stesse. Sono vietate altre forme, sempre che non si tratti d'aperture già esistenti e/o soggette a restauro conservativo. Eventuali nuove aperture dovranno rispettare quanto riportato sopra.

b) Riquadrature.

È ammessa la lisciatura dell'intonaco, delle riquadrature delle finestre, purché questa rispetti per tipo e dimensioni quella tipica dell'architettura locale. E' fatto obbligo mantenere e restaurare le riquadrature ad intonaco esistente qualora significative per l'edificio in oggetto.

c) Serramenti (infissi, ante e scuri)

- I. Dovranno essere preferibilmente in legno, in ogni caso, con sezione e disegno simile a quelli tradizionali in uso nel luogo. In caso di nuovi infissi dovranno attenersi ad un adeguato rapporto dimensionale tra la sezione dei traversi/montanti e gli eventuali fuseruoli. In ogni caso NON potranno essere utilizzati infissi i cui rapporti dimensionali siano solo espressione e conseguenza di fattori inerenti il contenimento consumi energetici od acustici.
- II. Saranno da privilegiare le tinte in legno naturale di colore scuro, i serramenti dovranno essere posizionati rispetto all'allineamento interno della facciata, anche nel caso di nuove aperture, e comunque arretrati rispetto al filo esterno.
- III. Sono vietati serramenti del tipo monoblocco con copertura di spalle e architravi.
- IV. Le ante e gli scuri dovranno essere in legno, di colore identico all'infisso e dovranno avere caratteristiche simili a quelle storicamente utilizzate nel luogo.
- V. Al piano terra degli edifici è vietato l'uso di ante scorrevoli in facciata (consentite solo quelle a scomparsa). Sono consentite inferriate (vedasi punto successivo) o scuri con apertura interna.
- VI. In caso di intervento sostitutivo dei serramenti, dovrà essere fornito all'UTC particolare costruttivo degli stessi.

d) Inferriate

Le inferriate originali esistenti dovranno essere conservate. Qualora si renda necessaria la posa di nuove inferriate queste dovranno fare riferimento alle preesistenze o a quelle storicamente utilizzate nel NAF.

16.8. Portali e portoni

Dovranno essere mantenute le aperture storiche attualmente esistenti, conservandone gli elementi architettonici originari. Qualora si dovesse procedere alla realizzazione di una nuova apertura essa dovrà essere realizzata in analogia con le esistenti.

16.9. Cornici

- a) Ove presenti, le finestre dovranno mantenere cornici o davanzali in pietra naturale identici per sezione lavorazione e colore a quelli già esistenti sull'edificio.
- b) È vietato l'uso di materiale lapideo non utilizzato storicamente nel nucleo antico.
- c) Dovranno essere mantenute e restaurate le cornici esistenti.
- d) In caso di nuove aperture queste potranno avere cornici in pietra naturale e comunque identiche per sezione, lavorazione e colore a quelle già esistenti sull'edificio.
- e) In caso di assenza di esempi per l'edificio interessato dall'intervento, le cornici dovranno essere realizzate in materiale già utilizzato storicamente nel nucleo antico o comunque consono.
- f) Non è ammesso l'uso di materiali artificiali imitanti quelli naturali.

16.10. Vetrine

Ove consentito nelle schede di rilevazione, le vetrine non dovranno essere realizzate sull'allineamento esterno della muratura.

16.11. Poggioli e balconi

- a) È obbligatoria la conservazione e il restauro dei poggioli di carattere storico esistenti.
- b) Sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione di tali elementi purché realizzati in coerenza con le preesistenze medesime.
- c) I balconi in legno dovranno essere mantenuti e ripristinati.

16.12. Porticati e loggiati

- a) I porticati e i loggiati originari esistenti dovranno essere conservati e restaurati in ogni loro parte.
- b) Ove consentito nelle schede di rilevazione, l'eventuale chiusura potrà essere realizzata con ampie superfici vetrate posizionate sul filo interno degli elementi architettonici e strutturali.

16.13. Scale esterne

Eventuali nuovi collegamenti tra piani non potranno essere realizzati attraverso scale esterne.

Le stesse potranno essere consentite solo in caso di PR/PCC, quando non compromettano la composizione e/o la percezione da pubblica via degli edifici e comunque sempre previo parere della commissione del paesaggio/del Responsabile UTC.

16.14. Recinzioni/murature perimetrali

- a) Eventuali nuove recinzioni dovranno avere dimensioni, forme, tipologie costruttive coerenti con l'impianto storico di riferimento, inoltre l'uso dei materiali dovrà essere riconducibile alla storia del luogo.
- b) In caso di murature perimetrali storiche in pietra, si prescrive il mantenimento delle stesse con ripristino. È da evitare la copertura della pietra stessa con intonaci, prediligendo nel caso l'uso del raso-pietra.

16.15. Murature a secco

Per motivi di stabilità le murature a secco potranno anche essere realizzate con eventuali supporti retrostanti in c.a., posizionati in modo tale da non essere visibili da pubblica via.

TITOLO III INDIRIZZI GENERALI DI PROGETTAZIONE

Piano Particolareggiato

*ai fini della tutela, valorizzazione, recupero e riqualificazione
dei Nuclei di Antica Formazione*

ART. 17.PREMESSA

Contestualmente all'attività di analisi e catalogazione degli edifici e dei manufatti storici, presenti nei centri storici del territorio comunale è stato predisposto un censimento fotografico dei principali elementi edilizi tradizionali, che caratterizzano gli edifici antichi, ciò allo scopo di costruire una base informativa utile per la conoscenza dei caratteri dell'architettura locale tradizionale, che concorrono all'identità del paesaggio.

Finalità della catalogazione degli elementi edilizi storici è la loro conservazione e salvaguardia come segni connotativi e costitutivi del paesaggio.

Questo documento specifico prende in considerazione l'elemento architettonico che vuole essere un riferimento progettuale, dettando così linee guida utili per interventi futuri (legati ad una "corretta" progettazione rispettosa della storicità del territorio) all'interno dei nuclei di antica formazione.

I presenti indirizzi generali intendono sottoporre una serie di caratteri prevalenti del costruito, segnalando e ponendo in risalto quegli elementi (anche minori) di caratterizzazione dell'insieme-paesaggio (costruito), che possono rivelarsi utili nelle valutazioni dell'esistente (conservazione-valorizzazione) e nell'inserimento di parti nuove, che devono e possono "dialogare" con il costruito della tradizione.

È importante affermare che, tuttavia, il formale rispetto di questi indirizzi, non può garantire, da solo, la salvaguardia dei manufatti architettonici, anche appartenenti all'edilizia apparentemente più povera, che costituiscono un valore paesaggistico monumentale, documentale e culturale di grande importanza.

Pare necessario sottolineare che, in una realtà come quella di Casazza, nella quale gli interventi di sostituzione non si sono quasi mai posti il tema della valorizzazione del patrimonio edilizio superstite, il primo approccio verso tutto l'edificato "storico" debba porre in primo piano la necessità di una grande attenzione agli aspetti conservativi, in particolare alla permanenza e al rispetto dei caratteri materici del costruito con affinamento delle tecniche di manutenzione (conservazione degli intonaci stratificati nel tempo, loro integrazione con rispetto della composizione rapporto inerte-legante e granulometria, delle cromie, utilizzo di calce sia negli intonaci sia nelle pitture, ecc).

Si deve quindi raccomandare una sempre maggiore tutela dei manufatti, ormai sempre più rari, che rivestono questa valenza documentale e storico- paesistica da valorizzare con interventi conservativi, definendo un protocollo di manutenzione che possa positivamente consolidare e perpetuare i valori paesaggistici esistenti.

In molti casi gli edifici hanno conservato il loro carattere costruttivo in quanto disabitati o impiegati come accessori all'abitazione (depositi, cantine, etc.). Nei casi invece in cui l'edificio sia stato sottoposto ad intervento di ristrutturazione (soprattutto dagli anni '50 ai '70), gran parte dei caratteri originari sono stati rimossi o ricoperti con intonaco, rendendo

praticamente impossibile la lettura delle murature e di elementi salienti. Poche sono anche le testimonianze delle vecchie coperture. Sono da considerare casi isolati le coperture con gronde in legno cassettonate che, negli interventi di ristrutturazione, sono state per lo più sostituite da quelle con gronde in cemento armato a vista (interventi degli anni '70 – '80) e con gronde con travetti in legno a vista (interventi degli anni '90).

Tra gli elementi notevoli rinvenuti sono di particolare interesse:

- i **portali** e le **finestre** con **contorni in pietra locale** nei casi più antichi;
- le **scale in pietra o in legno**;
- le **pavimentazioni**: realizzate in acciottolato (trottato) anche in spazi pubblici, soprattutto per gli interni o per i portici, sono state anche rinvenute pavimentazioni in formelle di laterizio (cotto);
- i **camini**;
- i **parapetti** e le **ringhiere**;
- le **santelle** o **tribuline** con raffigurazioni sacre e altri elementi notevoli unici nel loro genere;
- gli **archi** d'ingresso a vie e case;
- i **loggiati**, elemento diffuso in tutto il centro storico. Spesso gli interventi effettuati sui loggiati hanno portato alla loro chiusura con finestre e in alcuni sono stati addirittura murati;
- i **prospetti** e le **cortine edilizie** affacciate su strade e piazze storiche, che presentano particolari elementi architettonico-decorativi;
- i **muri di recinzione**;
- **antichi passaggi** pedonali;
- **spazi verdi, gli orti e i giardini**.

ART. 18. INDICAZIONI GENERALI DI PROGETTAZIONE

LE COPERTURE

Manti di Copertura

Le coperture degli edifici sono di norma a falde doppie, o a padiglione, o incrociate, con pendenze preferibilmente comprese tra il 25% ed il 40%. I manti di copertura sono principalmente realizzati in tegole a canale (coppi).



Passafuori

I passafuori del tetto sono generalmente realizzati in legno massiccio o bi-lamellari e presentano sagomature della testata. Il legno di norma dovrebbe essere trattato così da assumere una colorazione simile al noce nazionale. Per le dimensioni delle sporgenze dei passafuori (e delle gronde) bisognerebbe evitare la realizzazione di sporti maggiori rispetto alla tradizione, specie nei frontespizi, che costituiscono un effetto fortemente deturpante della composizione architettonica.



Comignoli

Il finimento delle pareti e la copertura dei comignoli dovrebbero essere coerenti con quelli delle facciate sottostanti e del manto di copertura. Nel caso di più canne fumarie sul medesimo in via preferenziale bisognerebbe evitare disposizioni "sparse" ed optare per l'accorpamento "a batteria".



Valutazioni ed obiettivi

L'atteggiamento conservativo è sempre l'opzione da privilegiare.

In caso di sostituzione è importante un riferimento ai dettagli, alle tipologie e ai materiali esistenti nel manufatto o presenti in tipologie analoghe dell'immediato intorno.


I materiali da privilegiare vanno progressivamente dal legno massiccio (uso Trieste, uso Fiume, ecc.), al legno bi-lamellare, al legno lamellare (da utilizzarsi solo in casi particolari e con precise motivazioni). Attenzione va posta alla lettura complessiva del tetto che dovrebbe mantenere con gli opportuni accorgimenti formali la necessaria "leggerezza-snellezza" storicizzata.

Materiali e Colori

Si raccomanda una finitura delle facciate con intonaco, per le tinteggiature si rimanda all' Art. 8. Piano del Colore. Per gli edifici storicamente legati alle attività agricole la finitura "raso pietra" risulta la scelta più opportuna.

Per mensole, cornici, aggetti ed elementi ornamentali in genere, di norma si favorisce l'utilizzo di pietre di provenienza locale.

La composizione delle facciate dovrebbe rispettare le partiture verticali, utilizzando le aperture a finestra con lato verticale allungato.



Finestre e Portefinestre

Risulta buona prassi fare riferimento alla situazione dei serramenti esistenti o presenti negli edifici storici adiacenti. Meglio privilegiare serramenti realizzati in legno con trattamenti impregnanti o verniciati a smalto (meglio se opaco) in tinta armonica con la facciata.

Le persiane e gli antoni

Anche in questo caso si dovrebbero privilegiare persiane in legno con trattamenti impregnanti o verniciate a smalto (meglio se opaco) in tinta armonica con la facciata. Per la conformazione e le dimensioni si dovrebbero seguire le forme tradizionali che vedono

una prevalente dimensione del lato verticale ed aperture non superiori a m 1,00. E' buona norma evitare in generale ampie finestre quadrate e si dovrebbero invece rispettare gli elementi della partizione verticale. Si consiglia di evitare l'uso di ante di oscuramento esterno nelle facciate con finestratura ravvicinata, per tali tipologie sarebbe meglio utilizzare i tradizionali scuretti interni. Ai piani terreni/rialzati si auspica l'utilizzo di scuretti interni o di antoni a scorrere a scomparsa nel muro, evitando l'uso degli scorrevoli a vista sulla facciata.

Portoni e Portoncini d'ingresso

Il materiale da privilegiare è il legno verniciato a smalto (meglio se opaco) del medesimo colore dei serramenti esterni. Si auspica che il disegno rispetti la tradizione locale.

I sopraluce a lunotto indipendente o solidale dovrebbero essere realizzati con roste in ferro battuto secondo i disegni della tradizione locale coerenti con la composizione dell'edificio.

Per le maniglie, pulsanti, battacchi, etc... si consiglia l'ottone, il ferro battuto o il metallo cromato.



Le cornici e i davanzali

Per contorni o cornici si auspica l'utilizzo di materiali quali pietra arenaria (tipo Sarnico o simili) o in pietra locale o anche contorni in legno lisci o sagomati secondo la tradizione locale.

Per le inferriate si consiglia l'uniformazione alla composizione architettonica dei restanti apparati decorativi, utilizzando di norma barre in ferro pieno a sezione quadrata, rettangolare o circolare di limitata dimensione; le conformazioni da utilizzare dovrebbero essere quelle della tradizione locale, anche con apparati decorativi.



I Balconi e le Mensole

Sulle facciate prospicienti i cortili interni ed i giardini privati i balconi dovranno avere indicativamente sporgenza massima di cm 120 e di norma costituiti da lastroni sottili, semplici o modanati ai bordi, sorretti da mensole in pietra secondo le fogge tradizionali. Per gli edifici tardo ottocenteschi e del primo Novecento le mensole potranno essere in ghisa.

Sulle facciate prospicienti le vie pubbliche, o comunque percepibili visivamente dalle stesse, le sporgenze dovranno orientativamente rispettare i limiti di cm 50/60 o al più cm 80/100 ed essere conformate in foggia di balconcini realizzati con lastre di pietra sottili e sagomate armonicamente con gli apparati decorativi di facciata.

Per i parapetti dei balconi si auspica la scelta del ferro battuto a foggia semplice o tradizionale, verniciati nelle tonalità del nero e del marrone, preferibilmente opaco, con cadenze modulari ed armoniche con la generale composizione della facciata.

Negli interventi di restauro bisognerà porre attenzione alla salvaguardia e valorizzazione degli apparati decorativi superstiti, costituiti sia da elementi lapidei, sia da intonaci decorati od a graffito.

Per gli edifici storici di natura rurale, si auspica la scelta di balconi in legno, con linea stilistica il più possibile simile a quelle storicamente documentate.



Loggiati e Porticati

I loggiati e porticati di norma dovrebbero:

- non superare l'altezza di un piano;
- essere ricavati nel corpo del fabbricato e non aggettanti;
- essere aperti e, ove opportuno, percorribili pedonalmente dal pubblico;
- avere i fornicati conclusi da archi ribassati, scemi, ellittici, a piattabanda con lunotti o simili.

Per gli elementi verticali (piedritti/colonne/maschi) si auspica l'utilizzo di forme:

- in muratura continua intonacata;
- a pilastro diritto;
- a pilastro rastremato verso l'esterno;
- a colonna in pietra.



Le recinzioni

Le recinzioni dovranno essere di norma in muratura cieca. I materiali da utilizzare saranno preferibilmente la muratura intonacata (trattata come le facciate) o la pietra locale. La copertura sommitale potrà essere a falda semplice o doppia in coppi o lisciata, o doppia in lastre di pietra locale o "di Sarnico", anche con colmo in coppi.




Le Pavimentazioni

Nelle zone di pregio le strade saranno di norma pavimentate a seconda delle funzioni con i sistemi di seguito illustrati:

- pavimentazioni in pietra locale;
- pavimentazioni in massetti di porfido;

Le superfici dovranno essere preferibilmente a spacco e conformi all'uso e atte ad evitare pericoli o rischi di scivolamento. I marciapiedi saranno realizzati in forme coerenti con le pavimentazioni stradali sopra descritte e dovranno essere delimitati da cordoli o binderi in pietra. Per le pavimentazioni dei percorsi a mulattiera si auspica l'utilizzo di fogge e materiali della tradizione locale, recuperando, ove possibile, i materiali superstiti.



Le Targhe

Le targhe con l'indicazione delle località ed eventualmente dell'altitudine saranno di norma affrescate secondo la tradizione locale. Sarà preferibile utilizzare il colore nero o marrone per la bordatura ed il color bianco o sabbia per lo sfondo.

Le edicole

Le facciate degli edifici dovrebbero conservare gli apparati decorativi esistenti ed in particolare gli affreschi devozionali e le targhe.



ART. 19. VALUTAZIONI E OBIETTIVI PER GLI INTERVENTI CONSERVATIVI E DI RESTAURO

La valutazione degli intonaci storici porta, spesso, a scelte di rimozione, producendo una grave perdita di valore testimoniale, storico-documentale, estetico, tecnico.

All'asportazione degli intonaci segue poi la riproposizione degli stessi con tecniche esecutive attuali (stesura mediante utilizzo di fasce di allineamento e con totale complanarità), e realizzati con granulometrie standardizzate e prevalentemente a base cementizia. In tal modo vengono snaturate le caratteristiche materiche dell'edificio e viene riconfigurato il suo aspetto estetico secondo gli standard edilizi contemporanei. L'originalità della storia edilizia viene di fatto azzerata alla data odierna. In queste condizioni il manufatto subisce una totale reinterpretazione, che di fatto lo snatura eliminandone:

- raccordi che assecondavano l'andamento storicamente irregolare delle murature;
- leganti omogenei e compatibili con le malte di allettamento delle murature;
- intonaci di calce traspiranti con tinteggiature in calce.
- Intonaci e tinteggiature di calce creano effetti di profondità che non hanno riscontro nei materiali sintetici oggi utilizzati.

Con la rimozione viene pertanto annullata la positiva evoluzione percettiva operata dalla congiunta azione del tempo e degli agenti atmosferici testimoniata dalla lunga durata di questi materiali nel tempo. Spesso la totale sostituzione comporta maggiori spese rispetto ad una azione di tipo conservativo.

Con il recupero degli intonaci è possibile anche il recupero delle finiture pittoriche (in genere tinteggiature a calce). E' sempre di grande interesse la loro documentazione mediante indagini stratigrafiche (con fotografie e descrizione tecniche).

Il sistema costruttivo costituito dalle murature con malte di calce per allettamento, dalle malte di calce per intonaci, dalle tinteggiature a calce, formava un sistema coerente e di grande efficacia tecnologica, con ottime dimostrazioni di durata sui tempi lunghi. Le tinteggiature a calce sono caratterizzate da diversi aspetti positivi storicamente consolidati:

- una forte penetrazione nel supporto,
- una evoluzione nel tempo per progressiva carbonatazione,
- una percezione di profondità che può essere ulteriormente accentuata con successive mani di velature a grande diluizione,

- una reattività continua alla luce che le rende particolarmente vive e capaci in ogni momento di arricchire la scena urbana ed il paesaggio in generale (le tinteggiature sintetiche per contro appaiono di grande piattezza e con scarsa capacità di rapportarsi con l'intorno).

L'esperienza conferma la necessità di una corretta scelta della tinteggiatura nei suoi aspetti materici e cromatici coerenti con la storia e il contesto paesistico. Raramente una tinteggiatura a calce risulta con forti dissonanze rispetto al contesto.

Per quanto riguarda i serramenti, l'atteggiamento conservativo è l'opzione da privilegiare (soprattutto per elementi particolarmente caratterizzanti l'insieme dell'architettura quali portoni, cancelli, ecc...). In caso sia necessaria la sostituzione bisognerà fare attenzione alla partizione del serramento, pertanto sarà utile rispettare:

- i sistemi di apertura;
- gli elementi di partizione (traversi, fuseruoli, ecc...) ed i dati dimensionali, in particolare le larghezze visibili;
- la totale scomparsa delle parti fisse con l'utilizzo di falsi più profondi;
- gli aspetti materici e cromatici (tipo di legno, di finitura, di colore, ecc...);
- i tipi di oscuramento evitando soluzioni estranee alla tradizione e con importante impatto visivo; evitare l'uso del serramento monoblocco

L'atteggiamento conservativo nei confronti dei materiali lapidei persegue obiettivi del tutto simili a quanto già riportato per gli intonaci e le tinteggiature.

E' più corretto in caso di mancanze e fratture operare con reintegrazioni e consolidamenti rispetto ad una totale sostituzione che può avvenire solo in casi limite. In molti casi è possibile procedere con operazioni conservative di pulitura, incollaggio, stuccatura, consolidamento, protezione secondo metodologie poco costose, durevoli ed efficaci.

E' comunque, in qualsiasi caso, di grande interesse storico-documentale e paesaggistico il mantenimento integrale, anche in presenza di lacune, rispetto ad una sostituzione acritica.

ART. 20. INDIRIZZI GENERALI PER GLI INTERVENTI SUL COLORE

Differenziazione cromatica

La mancanza di differenziazione cromatica nelle situazioni in cui sarebbe invece legittima, oltre che giustificata anche dal punto di vista storico, riduce la ricchezza percettiva dell'ambiente urbano.

Edifici contigui: l'assenza di differenziazione cromatica ostacola la percezione dei due edifici come distinti e porta a leggere le fasce marcapiano come sospese ed incomplete.

Fronti stradali: fronti diversi tinteggiati con lo stesso colore impoveriscono la percezione della prospettiva stradale. In alcuni casi i prospetti non sono sullo stesso piano, ma angolati fra loro, creando una fuga prospettica tridimensionale. Questa qualità viene ovviamente fortemente ridotta con un trattamento omogeneo dei fronti



Contesti: piazze, slarghi i cui edifici vengono trattati con colori molto uniformi rischiano di offrire una percezione più piatta e monotona. Ogni intervento può essere singolarmente valido, ma l'omogeneità eccessiva dell'insieme può comportare una perdita.



Incroci: edifici tinteggiati con lo stesso colore su un incrocio rendono difficile la percezione dell'articolazione dei volumi e del cambio di direzione.

All'interno del singolo fronte: quando il fronte è composito, quasi sempre la scelta corretta, da verificare con la volontà progettuale storica, è quella di valorizzare i diversi elementi con una differenziazione cromatica. Questo vale per tutti gli edifici, coerentemente all'epoca di appartenenza. Il progetto cromatico ovviamente deve essere fondato sulla conoscenza del progetto originario e delle scelte consone al periodo di appartenenza dell'edificio, il tutto "incrociato" con la compatibilità di esigenze attuali e appropriatezza tecnologica. Spesso gli elementi decorativi e i serramenti esterni vengono trattati con la stessa tinta, impoverendo la qualità percettiva del fronte.

























Saturazione dei colori e Luminosità dei colori













In relazione agli spazi e all'insieme costruito il grado di saturazione e di luminosità scelti per l'intervento vanno valutati in relazione al contesto in cui si inseriscono, in un'ottica riferita al presente e al lungo termine. Ad esempio, se si prevede un piano cromatico che modifichi l'esistente, ad esempio ravvivando i colori dell'area, i primi interventi sembreranno non integrarsi, mentre man mano che il piano si completa, l'insieme diventerà armonico.

Si consideri inoltre che la luminosità e la saturazione del colore possono essere modificate con la trasparenza. Un colore può essere più piatto o più trasparente a seconda della tecnica utilizzata per realizzare la tinteggiatura (tinta su supporto non asciutto, velature,..) o a volte anche dell'età.


Lista indicativa delle tinteggiature utilizzabili

Si specifica che tale gamma di colori, riportata di seguito, è da ritenersi indicativa. Si rimanda pertanto alla redazione di specifico piano di settore.

codice RAL	colore	nome	codice RGB
RAL 1001		Beige	194-176-120
RAL 1002		Giallo sabbia	198-166-100
RAL 1004		Giallo oro	205-164-052
RAL 1005		Giallo miele	169-131-007
RAL 1006		Giallo polenta	228-160-016
RAL 1007		Giallo narciso	220-156-000
RAL 1011		Beige marrone	138-102-066
RAL 1013		Bianco perla	234-230-202
RAL 1015		Avorio chiaro	230-214-144
RAL 1017		Giallo zafferano	245-208-051
RAL 1019		Beige grigiastro	158-151-100
RAL 1034		Giallo pastello	239-169-074
RAL 2001		Arancio rossastro	201-060-032
RAL 2002		Arancio sanguigno	203-040-033
RAL 2003		Arancio pastello	255-117-020
RAL 2008		Rosso arancio chiaro	247-094-037
RAL 2011		Arancio profondo	236-124-038
RAL 2012		Arancio salmone	235-106-014
RAL 2013		Arancio perlato	195-088-049
RAL 7035		Grigio luce	215-215-215
RAL 7037		Grigio polvere	125-127-120
RAL 7038		Grigio agata	195-195-195

RAL 7039		Grigio quarzo	108-105-096
RAL 7040		Grigio finestra	157-161-170
RAL 7042		Grigio traffico A	141-148-141
RAL 7043		Grigio traffico B	078-084-082
RAL 7044		Grigio seta	202-196-176
RAL 7045		Tele grigio 1	144-144-144
RAL 7046		Tele grigio 2	130-137-143
RAL 7047		Tele grigio 4	208-208-208
RAL 7048		Grigio topo perlato	137-129-118
RAL 8000		Marrone verdastro	130-108-052
RAL 8001		Marrone ocra	149-095-032
RAL 8002		Marrone segnale	108-059-042
RAL 8003		Marrone fango	115-066-034
RAL 8004		Marrone rame	142-064-042
RAL 8007		Marrone capriolo	089-053-031
RAL 8008		Marrone oliva	111-079-040
RAL 8011		Marrone noce	091-058-041
RAL 8015		Marrone castagna	099-058-052
RAL 8016		Marrone mogano	076-047-039
RAL 8023		Marrone arancio	166-094-046
RAL 8024		Marrone beige	121-085-061
RAL 8025		Marrone pallido	117-092-072
RAL 8028		Marrone terra	078-059-049

RAL 9001



Bianco crema

250-244-227

RAL 9002

Bianco grigiastro

231-235-218